**Direttive tecniche**

concernenti

**la disposizione e la revoca della sospensione della fornitura di latte nell’ambito del controllo del latte**

del 14 marzo 2011 (sostituiscono le direttive tecniche del 20 dicembre 2010)

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV),

visto l’articolo 15 dell’ordinanza sul controllo del latte (OCL),

emana le seguenti direttive:

**1. Scopo**

Scopo delle presenti direttive è garantire che le autorità di esecuzione siano informate tempestivamente e in maniera esauriente e che la disposizione e la revoca di un’eventuale sospensione della fornitura di latte ai sensi dell’articolo 15 dell’ordinanza del 20 ottobre 2010 sul controllo del latte (OCL, RS 916.351.0) siano applicate correttamente e in maniera uniforme a livello nazionale.

**2. Campo di applicazione**

Le presenti direttive si rivolgono ai laboratori incaricati del controllo del latte (CL) e alle autorità cantonali di esecuzione.

**3. Competenza**

Le autorità cantonali di esecuzione, a cui compete la verifica della corretta applicazione delle norme di legge nella zona loro affidata conformemente all’ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera, sono altresì competenti per la disposizione e la revoca della sospensione della fornitura di latte ai sensi dell’articolo 15 OCL.

Se uno dei soggetti coinvolti nel controllo del latte infrange le disposizioni in vigore, le autorità cantonali di esecuzione sono tenute ad adottare le misure necessarie (cfr. punto 7).

**4. Comunicazione del laboratorio alle autorità cantonali competenti per la sospensione della fornitura di latte**

Il laboratorio informa le autorità cantonali di esecuzione competenti per telefono o via mail qualora sussistano le condizioni per sospendere la fornitura di latte ai sensi dell’articolo 15 OCL o qualora il produttore si opponga al prelievo di campioni. La disposizione della sospensione della fornitura di latte spetta alle autorità cantonali di esecuzione.

Nel quadro dei provvedimenti amministrativi, il laboratorio ha l’obbligo di fornire alle autorità di esecuzione competenti tutte le informazioni.

La comunicazione deve avvenire al più tardi entro le ore 12.00 del giorno lavorativo successivo e deve includere i seguenti dati:

* cognome, nome e indirizzo del produttore in questione;
* nome e indirizzo di chi valorizza il latte di tale produttore;
* descrizione delle circostanze:
* numero di germi e di cellule:
* data dei prelievi dei campioni;
* criterio di qualità contestato;
* dati e risultati delle analisi dei campioni su cui fondare la decisione di sospendere la fornitura di latte;
* sostanze inibitrici:
* data di prelievo dei campioni;
* criterio di qualità contestato.

Per quanto concerne l’accertamento della presenza di sostanze inibitrici, al primo riscontro di risultati sospetti il laboratorio avvisa per telefono l’autorità di esecuzione. Questa comunicazione preliminare deve avvenire per telefono, in modo da consentire all’autorità di esecuzione di predisporre le necessarie misure d’emergenza.

- Nel caso in cui il produttore o il valorizzatore si opponga al prelievo di campioni,  
 il laboratorio comunicherà all’autorità di esecuzione le seguenti informazioni:

- cognome, nome e indirizzo del produttore / valorizzatore in questione;

* data di prelievo dei campioni

**5. Decisione di sospendere la fornitura di latte in caso di superamento delle soglie di tolleranza di germi e cellule somatiche[[1]](#footnote-1)**

Al più tardi entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione del risultato delle analisi (media geometrica), che comporta la sospensione della fornitura di latte, l'autorità di esecuzione comunica per lettera raccomandata al produttore, con copia al laboratorio e all'acquirente, la decisione di sospendere la fornitura di latte. L’acquirente è a sua volta tenuto a informare senza indugio la persona che ritira e trasporta il latte.

La decisione comprende i seguenti elementi:

* la misura adottata: sospensione della fornitura di latte con effetto immediato;
* la descrizione delle circostanze:
* data di prelievo dei campioni;
* criterio di qualità contestato;
* dati e risultati delle analisi dei campioni su cui fondare la decisione di sospendere la fornitura di latte;
* l’indicazione che a un eventuale ricorso viene negato l’effetto sospensivo;
* il rinvio all’articolo 15 OCL come base legale impiegata per disporre la sospensione della fornitura;
* l’indicazione delle vie di ricorso;
* le condizioni da soddisfare per la revoca della decisione di sospendere la fornitura di latte.

***5.1 Revoca della decisione di sospendere la fornitura di latte***

La decisione di sospendere la fornitura di latte è revocata a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di base concernenti il latte nonché i requisiti igienici previsti dall’ordinanza concernente l’igiene nella produzione lattiera[[2]](#footnote-2). Il produttore di latte deve richiedere all’autorità di esecuzione un’ispezione e il prelievo di un campione di latte. Il risultato del singolo campione deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 8 OIgPL. Il giorno in cui è previsto il prelievo, il produttore mette a disposizione il latte in contenitori adatti per essere immagazzinati o trasportati. I due singoli campioni prelevati successivamente nell’ambito del controllo ufficiale del latte devono soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 8 OIgPL, altrimenti la sospensione della fornitura di latte viene ordinata un’altra volta.

Il campione è prelevato, trasportato e analizzato conformemente alle direttive tecniche[[3]](#footnote-3).

L’autorità di esecuzione competente comunica tempestivamente per iscritto o per telefono al produttore, all’acquirente e al laboratorio la revoca della decisione di sospendere la fornitura di latte.

**6. Decisione di sospendere la fornitura di latte in caso di rilevamento di sostanze inibitrici[[4]](#footnote-4)**

Non appena è al corrente dei risultati delle analisi, l'autorità di esecuzione comunica per telefono al produttore e all'acquirente la decisione di sospendere la fornitura di latte. Se il produttore non è raggiungibile, l’acquirente può essere delegato a trasmettergli la comunicazione. Quest’ultimo avvisa senza indugio la persona che ritira e trasporta il latte. La decisione di sospendere la fornitura di latte entra in vigore immediatamente dopo la comunicazione telefonica ed è poi confermata per iscritto dall’autorità di esecuzione, con copia al laboratorio e all’acquirente.

La decisione comprende i seguenti elementi:

* la misura adottata: sospensione della fornitura di latte con effetto immediato;
* la descrizione delle circostanze:
* data di prelievo dei campioni;
* criterio di rilevamento contestato;
* l’indicazione che a un eventuale ricorso viene negato l’effetto sospensivo;
* il rinvio all’articolo 15 dell’ordinanza sul controllo del latte come base legale impiegata per disporre la sospensione della fornitura;
* l’indicazione delle vie di ricorso;
* le condizioni da soddisfare per la revoca della decisione di sospendere la fornitura.

***6.1 Revoca della decisione di sospendere la fornitura di latte***

Sia il produttore di latte sia l’acquirente (su incarico del produttore) possono chiedere all’autorità di esecuzione competente la revoca della decisione di sospendere la fornitura di latte. La domanda di revoca deve provare o confermare all’autorità di esecuzione che è stata individuata la causa della contaminazione con sostanze inibitrici, che sono state adottate misure efficaci per eliminarla e che nel latte destinato al commercio non sono più presenti tali sostanze. Oltre alla domanda, occorre fornire anche un campione risultato negativo del latte destinato alla fornitura proveniente dal produttore in questione. Il campione di controllo può essere analizzato dall’acquirente, da un laboratorio o da personale qualificato dell’autorità d’esecuzione. Le basi decisionali vengono trasmesse all’autorità di esecuzione insieme alla domanda di revoca. A seconda delle circostanze, l’autorità di esecuzione decide se occorre recarsi sul posto per ispezionare l’azienda, dopodiché notifica per iscritto al produttore, all’acquirente e al laboratorio la revoca della decisione di sospendere la fornitura di latte.

**7. Misure in caso di infrazione alla legislazione sul controllo del latte**

Il laboratorio è incaricato di organizzare i controlli del latte in collaborazione con numerosi partner (acquirenti, trasportatori, gestori di apparecchi di campionatura automatici e così via). In caso di infrazione alla legislazione sul controllo del latte (ad es. rifiuto di sottoporre il latte a prelievo), le autorità cantonali di esecuzione sono tenute ad adottare, in stretta collaborazione con il laboratorio coinvolto, le misure necessarie nei confronti delle parti responsabili. Nell'ambito del procedimento accreditato, i laboratori segnalano le infrazioni alle autorità cantonali di esecuzione.

**8. Vie di ricorso**

Le vie di ricorso contro la decisione e la revoca della sospensione della fornitura di latte sono garantite dalle procedure amministrative cantonali.

**9. Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° aprile 2011.

UFFICIO FEDERALE DI VETERINARIA

1. Ordinanza sul controllo del latte (OCL, RS 916.351.0); art. 15 cpv. 1 lett. a e b [↑](#footnote-ref-1)
2. Ordinanza concernente l’igiene nella produzione lattiera (OlgPL; RS 916.351.021.1); art. 8 [↑](#footnote-ref-2)
3. Direttive tecniche dell’UFV per l'esecuzione del controllo del latte commerciale [↑](#footnote-ref-3)
4. Ordinanza sul controllo del latte (OCL; RS 916.351.0); art. 15 cpv. 1 lett. c [↑](#footnote-ref-4)